

CITTA' DI VITERBO

ID Iride: 216920

ORDINANZA DEL SINDACO N. 29 DEL 12/03/2020

 $\underline{\mathbf{OGGETTO}}: \ \mathsf{ULTERIORI} \ \mathsf{DISPOSIZIONI} \ \mathsf{ATTUATIVE} \ \mathsf{IN} \ \mathsf{MATERIA} \ \mathsf{DI} \ \mathsf{ATTIVITA'} \ \mathsf{PRODUTTIVE} \ \mathsf{PER}$

IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 9/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

VISTO quanto disposto dal DPCM 11/3/2020 in merito alle misure da adottare per il contenimento della propagazione del virus, rivolte alle attività economiche e produttive;

RITENUTO a tal proposito di dover emettere un apposito atto a chiarimento di quanto disposto dal DPCM citato nei punti 1,2 e 3;

CONSIDERATO che le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale:

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 8/3/2020

VISTO il DPCM 9/3/2020

VISTO il DPCM 10/3/2020

VISTO il DPCM 11/3/2020

VISTA L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/3 e dell' 8/3/2020;

DISPONE

Per effetto di quanto previsto dal DPCM 11/3/2020 per il periodo dall'12/3/2020 al 25/3/2020:

- la sospensione:
 - ✓ del mercato del lunedì di Bagnaia, S. Martino al Cimino e Magugnano
 - ✓ del mercato del martedì del Carmine
 - ✓ del mercato del mercoledì di Grotte S. Stefano
 - ✓ del mercato del giovedì dell'Ellera
 - ✓ del mercato del venerdì del Barco

Sono inoltre sospese le attività di servizi di somministrazione e di ristorazione comprese a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, friggitorie, piadinerie, kebab, e/o simili, tranne le attività di panificazione dei forni.

Rimane consentito, per le attività sospese di cui sopra, la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, <u>esclusa quindi ogni forma di asporto.</u>

ID: 216920 del 12/03/2020 13:02:34 Determina: 2020 / 29 del 12/03/2020 Registro: ALBO 2020 / 1169 del 12/03/2020 **E' consentita** l'attività di vendita tramite <u>distributori automatici effettuate in modo esclusivo in locali appositi</u>, a condizione che venga limitata ogni occasione di assembramento ovvero sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto di quanto sopra le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

PRECISA

A seguito di quanto precede, che i titolari delle autorizzazioni per i posteggi nei mercati sottoelencati sono autorizzati a rimanere operativi nelle giornate loro assegnate <u>esclusivamente per la vendita dei prodotti</u> alimentari:

- ✓ mercato giornaliero di Piazza S. Faustino
- ✓ mercato della filiera contadina del sabato in Piazza della Polveriera
- ✓ mercato della filiera contadina della Coldiretti il sabato in Via Francesco Baracca

E' inoltre autorizzata l'operatività dei posteggi isolati individuati sul territorio comunale <u>esclusivamente per la vendita dei prodotti alimentari.</u>

Rimane inteso che i titolari devono adottare tutte le misure atte a garantire i requisiti di sicurezza e l'applicazione delle misure di contenimento interpersonale e il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate.

INVITA

I destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

DISPONE

• di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Viterbo

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Rimane efficace la propria Ordinanza n. 27 del 10/3/2020 per le parti non in contrasto con quanto disposto dalla presente e dal DPCM 11/3/2020.

IL SINDACO

Giovanni Maria Arena

Al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo Alla Questura di Viterbo Al Comando Carabinieri di Viterbo Al Comando Guardia di Finanza di Viterbo Al Comando Polizia Locale di Viterbo Alla Confesercenti- Viterbo Alla Confcommercio Imprese Lazio Nord All'ANVA - Viterbo Alla CNA – UPAV Alla Federdistribuzione Alla Confimprese - Viterbo

ID: 216920 del 12/03/2020 13:02:34 Determina: 2020 / 29 del 12/03/2020 Registro: ALBO 2020 / 1169 del 12/03/2020 Alla Confartigianato Imprese – Viterbo Alla Confcooperative Alla Lega Coop Lazio

ID: 216920 del 12/03/2020 13:02:34 Determina: 2020 / 29 del 12/03/2020 Registro: ALBO 2020 / 1169 del 12/03/2020